



Decreto n. 6 del 23.08.2024

OGGETTO: **Individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione**

IL SINDACO

PREMESSO che la L. n. 190/2012 all'art. 1, comma 7, dispone che *“l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli Enti Locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione”*.

PRESO ATTO che il testo legislativo indica nel segretario il naturale soggetto destinatario di questo ruolo ritenendo di aderire a questa indicazione legislativa anche in ragione della funzione che il TUEL assegna alla figura, quale organo chiamato a garantire la legittimità dell'azione amministrativa;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (*“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”*) col quale viene istituita l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

VISTO le *“Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”*, pubblicato sul sito dell'autorità, in cui si dice:

“ 2. Nell'obiettivo di programmare ed integrare in modo più incisivo e sinergico la materia della trasparenza e dell'anticorruzione rientra, inoltre, la modifica apportata all'art. 1, co. 7, della legge 190/2012 dall'art. 41 co. 1 lett. f) del d.lgs. 97/2016 in cui è previsto che vi sia un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il RPCT dovrà pertanto occuparsi di svolgere la regia complessiva della predisposizione del PTPC, in costante coordinamento con le strutture dell'amministrazione come indicato nel PNA 2016 § 5. La disposizione sull'unificazione in capo ad un unico soggetto delle due responsabilità, è opportuno si coordinata con quanto previsto nel d.lgs. 33/2013 laddove sembra ancora permanere la possibilità di affidare a un soggetto distinto il ruolo di Responsabile della trasparenza (v. art. 43 d.lgs. 33/2013).

Ad avviso dell'Autorità, considerata la nuova indicazione legislativa sulla concentrazione delle due responsabilità, la possibilità di mantenere distinte le figure di RPC e di RT va intesa in senso restrittivo: è possibile, cioè, laddove esistano obiettive difficoltà organizzative tali da giustificare la distinta attribuzione dei ruoli. [...]”;



CONSIDERATO che a decorrere dal 22.3.2023 è stato nominato quale titolare della Segreteria Comunale convenzionata tra i Comuni di Valentano e San Lorenzo Nuovo il dott. Giovanni Lieto;

DATO ATTO che con decreto del Sindaco Massimo Bambini n. 1/2024 lo stesso, in quanto, Segretario comunale reggente di questo Comune, era stato nominato R.P.C.T.;

VISTA la legge 07 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

tutto ciò premesso e considerato

INDIVIDUA

ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L. n. 190/2012, nella figura del titolare della Segreteria Comunale convenzionata tra i Comuni di Valentano e San Lorenzo Nuovo - **Dott. Giovanni LIETO** - il responsabile della prevenzione della corruzione, attribuendo al medesimo i compiti e le funzioni previste della L. n. 190/2012.

Il presente atto viene:

- notificato al Dott. Giovanni LIETO;
- pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” così come disposto dalle normative vigenti.

San Lorenzo Nuovo li 21.08.2024

IL SINDACO
Simona FABBI